Codice DB2016

D.D. 27 marzo 2014, n. 225

Procedura di evidenza pubblica per la presentazione delle istanze di assistenza sanitaria a favore di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo - Bando 2014. Spesa di Euro 1.400.000,00 sul cap. 162909/2014 a favore delle Aziende Sanitarie Regionali.

All'art. 32, comma 15 della Legge 449/97, è previsto che le regioni autorizzino le aziende sanitarie ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione, a favore di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari;

Con l'art. 16 della L.R. 4/2005 è stato previsto l'avvio di un programma di iniziative di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari, nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione;

Con la L.R. 35/2008 sono stati rifinanziati per l'anno 2009 i programmi di cui all'art. 16 della L.R. 4/2005:

Con L.R. n. 14/2010 è stato previsto l'ulteriore rifinanziamento dei programmi di assistenza sanitaria a favore di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo per l'anno 2010;

Con deliberazione n. 1-11580 del 15.06.2009 sono stati stabiliti i nuovi criteri per il prosieguo del programma di interventi di assistenza sanitaria a favore dei cittadini extracomunitari, di cui all'art. 32, comma 15, L. 449/97 e all'art. 16 della L.R. n. 4 del 28/2/2005 attraverso l'approvazione di uno specifico Protocollo d'intesa per l'attuazione del programma medesimo, precedentemente attivato con deliberazione n. 129-14128 del 22.11.2004;

Il Protocollo è stato siglato fra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e l'Azienda Ospedaliera OIRM/S. Anna il 1.9.2009 con validità biennale.

Considerati gli esiti positivi delle modalità operative come sopra previste, che hanno consentito nel biennio di efficacia del Protocollo l'invio di n. 23 operatori sanitari in Paesi in via di sviluppo e l'accesso alle cure, prevalentemente oncologiche e cardiochirurgiche di n. 56 bambini provenienti da Paesi in via di sviluppo, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 213496 del 27.02.2012 ha ritenuto di rinnovare il Protocollo d'intesa fra Regione Piemonte – Comune di Torino e Azienda Ospedaliera OIRM/ S. Anna di Torino per la durata di anni quattro. Tale accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 29.06.2012.

All'art. 5 il Protocollo in oggetto, fra le competenze della Direzione Sanità, prevede la predisposizione, sulla base di una proposta della Commissione, istituita con determinazione n. 529 del 15.09.09 s.m.i. per la valutazione dei casi e l'individuazione dei requisiti di ammissibilità, e con il parere favorevole delle altre istituzioni firmatarie, la formalizzazione di una procedura di evidenza pubblica per la presentazione delle istanze, in ossequio a tutti i requisiti previsti in D.G.R. citata e relativo Protocollo d'intesa.

Acquisito il parere favorevole del Comune di Torino e dell'Azienda Ospedaliera Città della Salute – Presidio OIRM / S. Anna, occorre dunque fare luogo all'approvazione del bando anche per l'anno 2014;

Visto lo stanziamento sul cap. n. 162909/2014, previsto per l'anno 2014 con la promulgazione della Legge Regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014 - 2016 "e la D.G.R. n. 26-7055 del 27.01.2014 di assegnazione delle risorse finanziarie, necessario per il proseguimento del programma di interventi di assistenza sanitaria a favore dei cittadini extracomunitari, di cui all'art. 32, comma 15, L. 449/97

e all'art. 16 della L.R. n. 4 del 28/02/2005 attraverso l'approvazione di uno specifico Protocollo d'intesa per l'attuazione del programma medesimo;

IL DIRIGENTE

Vista la L. n. 449/97;

Vista la L.R. n. 4/2005;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Vista la L.R. 7/2001;

Vista la L.R. 18 del 06/08/2007;

Visto il DPGR 18/R del 05/12/2001;

Vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt. 17 e 18;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014 - 2016";

Vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27.01.2014

determina

- di approvare il bando per la presentazione delle istanze di assistenza sanitaria a favore di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo, fino al 31.12.2014, come allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, insieme al relativo modulo A;
- di confermare i componenti della Commissione Interistituzionale per la valutazione dei casi attinenti il Programma di assistenza sanitaria a favore di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo, nominati con determinazione del Dirigente del Settore Assistenza Territoriale n. 529 del 15 settembre 2009 e successive sue modificazioni ed integrazioni;
- di dare atto che alla spesa conseguente si farà fronte con la somma di €1.400.000,00 stanziata sul capitolo 162909/2014 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2014, necessaria per il proseguimento del programma specificato in premessa;
- di impegnare conseguentemente la somma di cui al precedente alinea, pari a € 1.400.000,00;
- di rimandare a successivi atti l'individuazione delle Aziende Sanitarie Regionali che interverranno nel succitato programma e le relative somme da liquidare ad ognuna sulla base di apposita e dettagliata rendicontazione.

Il bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte, nonché tramite invio a tutte le AA.SS.RR. del Piemonte e pubblicazione sul sito della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore Daniela Nizza

Allegato







Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Settore Affari Internazionali

Direzione Sanità Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali

Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia

A.O.U. Città della Salute e della Scienza - Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino

Comune di Torino Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

BANDO

PER L'ACCESSO AL PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA DELLA REGIONE PIEMONTE A FAVORE DEI MINORI EXTRACOMUNITARI O PROVENIENTI DA PAESI IN VIA DI SVILUPPO

ANNO 2014

Legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" articolo 32, comma 15

Legge regionale 17 Agosto 1995 n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni "Interventi regionali per la programmazione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale"

Legge regionale 28 febbraio 2005 n. 4 "Iniziative di assistenza sanitaria rivolte a cittadini extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione" - art. 16 comma 1

Nel settembre del 2000 le Nazioni Unite, con l'adozione della "Dichiarazione del Millennio", hanno enunciato gli obiettivi prioritari della cooperazione allo sviluppo, fissando i traguardi che la comunità internazionale si propone di raggiungere entro il 2015 (Millenium development goals, MDGS), in particolare la riduzione di due terzi della mortalità infantile.

La Regione Piemonte, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali, ai sensi della L.R. n. 67 del 17.08.1995 ed in attuazione delle "Direttive di carattere programmatico con validità triennale 2007-2009", orienta la propria azione secondo i principi sopra enunciati.

In tale quadro, la Giunta Regionale, con le deliberazioni n. 129-14128 del 22.11.2004, n. 32-773 del 05.09.2005 e s.m.i., ha attivato un programma di interventi di assistenza sanitaria a favore dei minori provenienti da paesi in via di sviluppo, ai sensi di quanto già previsto all'art. 32, comma 15, L. 449/97.

La Giunta Regionale, dopo alcuni periodi di sperimentazione in sede di prima applicazione del programma, ha valutato opportuno ampliare le proprie attività sostenendo due tipi di iniziative:

- proseguire con il ricovero e la cura dei minori provenienti da paesi in via di sviluppo, presso le strutture ospedaliere regionali;
- o avviare un programma di cooperazione sanitaria rivolto a Paesi in via di sviluppo.

Per quanto concerne il ricovero e la cura di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo, la Giunta Regionale ha preso atto della necessità di tener conto dei diversi servizi sociali e sanitari che occorre attivare per la presa in carico del minore; al fine del corretto espletamento della suddetta presa in carico, ha ritenuto necessario limitare la presentazione delle richieste alla sola Azienda Ospedaliera OIRM/Sant'Anna di Torino, ora Città della Salute e della Scienza, coinvolgendo, per quanto di competenza, il Comune di Torino.

La Giunta Regionale ha ritenuto che l'assistenza sanitaria è concessa solo a seguito di apposita istanza avanzata da un'associazione piemontese, che si faccia carico dell'impegno organizzativo ed economico relativo al viaggio e all'accompagnamento del minore.

A tal fine è stato predisposto un apposito bando per consentire alle associazioni che ne hanno titolo di presentare istanza.

1. OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PER L'ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI MINORI PROVENIENTI DA PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Il presente protocollo è finalizzato al proseguimento dell'esperienza sperimentata nel corso di un biennio per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 15, della L. 449/97, al fine di erogare prestazioni socio-sanitarie a minori extracomunitari ed alle loro famiglie, a condizione che:

- le prestazioni siano ricomprese in quelle di alta specialità in favore di soggetti in età pediatrica;
- le prestazioni non siano erogabili nei paesi di provenienza.

Le prestazioni sanitarie saranno garantite all'interno dell'Azienda Ospedaliera OIRM / S. Anna, ora Città della Salute, anche attraverso la collaborazione con altre Aziende Sanitarie, qualora le patologie lo richiedano e, comunque, nel rispetto della programmazione delle attività istituzionali.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

Le richieste per essere ammesse al programma di assistenza sanitaria devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere predisposte da parte di un'associazione avente sede legale e/o operativa nella Regione Piemonte;
- riguardare minori di età inferiore ai 14 anni, accompagnati da **un** genitore, o da **un** tutore giuridicamente riconosciuto nel nostro Paese¹.
- Prevedere un programma di accompagnamento del minore, allegato all'istanza, nel quale sia garantito l'impegno economico da parte dell'Associazione per le spese di:
 - viaggio da/per l'Italia,
 - trasporto presso l'Azienda Ospedaliera,
 - soggiorno per l'eventuale accompagnatore e per il minore fuori dagli episodi di ricovero,
 - assicurazione per le spese sanitarie per l'accompagnatore e per il minore fuori dagli episodi di ricovero,
- garantire l'arrivo del minore entro due mesi dalla dichiarazione di disponibilità alle cure resa all'Ambasciata competente,
- garantire il prosieguo delle cure, con oneri a proprio carico, quando la terapia superi il periodo di cura dichiarato.
- essere presentate nei termini e con le modalità previste al §3.

La mancanza di uno o più requisiti comporta la non ammissibilità della richiesta di assistenza sanitaria e la conseguente esclusione dalle successive fasi di valutazione di merito.

3. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste per essere ammesse al programma di assistenza sanitaria dovranno essere presentate all'Azienda Ospedaliera Città della Salute, Presidio Ospedaliero Regina Margherita, corredate da:

- modulo di domanda in carta semplice (Modulo A) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente o dell'associazione proponente comprensivo della dichiarazione di Accoglienza Sociale composto da:
 - proposta di polizza assicurativa, a carico dell'associazione, per le spese sanitarie per l' accompagnatore nonché per il minore fuori dagli episodi di ricovero;
 - programma di accompagnamento del minore relativo al viaggio da/per l'Italia ed il trasporto in Piemonte, il soggiorno per l'eventuale accompagnatore compreso il minore fuori dagli episodi di ricovero;
 - nel caso di accompagnatore non esercente la potestà genitoriale, è indispensabile produrre un documento comprovante la responsabilità legale del minore con un documento di tutela giuridicamente riconosciuto dal nostro paese, documento valutato e vidimato dalla Ambasciata Italiana presso il paese di origine del minore;
 - o la dichiarazione dell'Ente proponente di farsi carico di tutti gli oneri previsti nel programma di accompagnamento del minore;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione nel caso in cui la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge. Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa e firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;

¹ La Commissione potrà valutare la possibilità di esaminare segnalazioni riguardanti minori oltre i 14 anni e fino al 18° anno di età, in relazione alla gravità ed alla complessità del caso ed all'eventuale continuità terapeutica

- Relazione medica sul problema sanitario qualificante la richiesta e di inquadramento diagnostico specifico e generale del minore. Eventuale punto di riferimento sanitario nell'area di residenza con cui interfacciarsi al rientro nel paese d'origine (medico – struttura sanitaria – centri specializzati)² I documenti da produrre dovranno essere tradotti in lingua italiana.
- l'atto costitutivo e lo Statuto dell'ente (ad esclusione degli enti pubblici), qualora non siano già in possesso degli Uffici regionali competenti;

Alla richiesta di assistenza potrà altresì essere allegata una scheda descrittiva redatta in forma libera.

Le richieste di assistenza dovranno essere inviate e/o consegnate alla Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero OIRM che rilascerà ricevuta.

Sulla busta contenente la richieste di assistenza dovrà essere riportata la seguente dicitura :

"Bando per l'accesso al programma di assistenza sanitaria della Regione Piemonte a favore dei minori extracomunitari o provenienti da paesi in via di sviluppo – anno 2014".

Le richieste di accesso al programma (*Modulo A*) dovranno pervenire contestualmente alla Regione in versione informatica con messaggio e-mail all'indirizzo: coopera.int@regione.piemonte.it, assistenza.territoriale@regione.piemonte.it.

La Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliera OIRM/S. Anna, ora Città della Salute, si riservano di richiedere al soggetto presentatore ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte o connessa ai successivi controlli.

Le richieste potranno essere presentate seguendo la procedura a sportello; pertanto non è prevista alcuna data di scadenza.

❖ Le richieste saranno ammesse nel programma di Assistenza Sanitaria per i minori provenienti da Paesi in Via di Sviluppo secondo l'ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

4. PROCEDURE GENERALI DELL'ISTRUTTORIA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute – Presidio OIRM trasmette entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta una proposta, alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, corredata dalla documentazione clinica recente che accerti:

- ❖ la diagnosi,
- ❖ la gravità del caso,
- ❖ la sostenibilità dell'intervento, compresa la durata delle cure
- ❖il programma di accompagnamento del minore.

L'Ufficio regionale competente predisporrà un'istruttoria preliminare, anche avvalendosi del supporto del Gruppo di lavoro Interistituzionale di cui al successivo comma, circa **l'ammissibilità amministrativa** delle richieste di assistenza sanitaria, verificando i requisiti dei progetti proposti (§ 2), l'osservanza delle modalità di presentazione della domanda di contributo e la completezza della documentazione presentata (§ 3).

In base ai criteri di cui al successivo § 5, un gruppo di lavoro interistituzionale composto da un esperto di cooperazione del Settore Affari Internazionali, un esperto di sanità e salute pubblica del Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, un esperto delle Politiche sociali della direzione Politiche sociali della Regione Piemonte, nonché tre rappresentanti dell'OIRM/S. Anna, un rappresentante della Divisione Servizi Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie del Comune di Torino provvede alla valutazione dei singoli casi redigendo verbale contenente le valutazioni e le proposte di intervento sanitario e di

² tutto il materiale deve pervenire con traduzione in lingua italiana

accompagnamento sociale.

Il coordinamento delle attività della Commissione e la verbalizzazione delle sedute sono affidate alla Direzione Sanità della Regione Piemonte.

La Commissione può avvalersi, di volta in volta, di altri soggetti pubblici o privati, direttamente, o indirettamente interessati alle problematiche di competenza della Commissione medesima.

I risultati della valutazione saranno oggetto apposita determinazione dirigenziale.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione valuterà le richieste pervenute dall'Azienda Città della Salute – Presidio OIRM di Torino, verificando i seguenti requisiti:

- minore di età inferiore ai 14 anni, accompagnato da un genitore, o da un tutore giuridicamente riconosciuto nel nostro Paese, con priorità ai minori che hanno residenza in paesi in via di sviluppo, con i quali la Regione Piemonte abbia stipulato accordi di cooperazione internazionale.
- sostenibilità dell'intervento, rispetto alla definizione della diagnosi, alla valutazione prognostica ed alla durata delle cure, anche ai fini della determinazione del periodo di soggiorno in Italia e del relativo rientro nel Paese di origine, incluso il caso di decesso del minore.

6. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi della Legge 675/1996 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Piemonte e all'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza – Presidio OIRM, sarà unicamente finalizzato all'espletamento delle funzioni inerenti alle procedure di finanziamento, di informazione e promozione delle attività realizzate. L'istanza di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del procedimento, individuato nella persona del dott.sa Daniela Nizza, Responsabile del Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali.

Gli enti proponenti, oggetto di sostegno ai sensi del presente bando, in occasione delle proprie attività di informazione/comunicazione sono tenuti a specificare che il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Piemonte.

Le modalità di utilizzo del marchio Regione Piemonte sono illustrate nella homepage del sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/loghiuff/index.htm).

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai Settori:

Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali

Torino, Corso Regina Margherita 153 bis

Telefono 011 432 2912 - 011 432 2601

Fax 011 432 5688

e-mail: assistenza.territoriale@regione.piemonte.it

Affari Internazionali

Torino, P.za Castello 165, Telefono: 011/432.2757 Fax: 011/432.2658

e-mail: coopera.int@regione.piemonte.it.

Alla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza - Presidio Regina Margherita Piazza Polonia, 94 10126 Torino

BANDO

per l'accesso al programma di assistenza sanitaria della Regione Piemonte a favore dei minori extracomunitari o provenienti da paesi in via di sviluppo – anno 2014

DOMANDA DI ACCESSO AL PROGRAMMA

(in carta semplice)

II/la sottoscritto/a		
nato a Prov il in qualità di legale rappresentante		
dell'Ente con sede in		
Eventuale sede operativa in		
Via/C.soProv		
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,		
CHIEDE		
L' accesso al Programma del minore, nato/a		
a il residente in (Paese, Città, Indirizzo)		
Data		
Timbro e firma del legale rappresentante*		
Spazio riservato agli uffici Data di consegna a mano della domanda		
Timbro e firma del funzionario incaricato		

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 (Testo unico sulla privacy): i dati personali raccolti saranno trattati, (anche con strumenti informatici,) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

^{*}La dichiarazione é sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

SEZIONE 1 – "INFORMAZIONI SUL MINORE E LA SUA FAMIGLIA E ORGANIZZAZIONE DELLA PERMANENZA IN ITALIA"

DATI DEL MINORE
Nome e cognome
Data di nascita e luogo
Paese di residenza
Composizione nucleo familiare di origine
DATI ADULTO ACCOMPAGNATORE
Nome e cognome
Data di nascita e luogo.
Paese di residenza
Professione
Grado di parentela con il minore
(nel caso di accompagnatore non esercente la potestà genitoriale, è indispensabile produrre un documento comprovante la responsabilità legale del minore con un documento di tutela

giuridicamente riconosciuto dal nostro paese, documento valutato e vidimato dalla Ambasciata

Italiana presso il paese di origine del minore; da allegare a questa modulistica)

ORGANIZZAZIONE DELLA PERMANENZA IN ITALIA Abitazione d'accoglienza (Via/ Città/eventuale ente benefico ospitante) Organizzazione dei pasti: l'Associazione si farà carico di fornire o sovvenzionare i pasti necessari al minore ed all'accompagnatore per tutto il periodo della permanenza l'Associazione si farà carico di fornire o sovvenzionare i pasti necessari all'accompagnatore durante i periodi di degenza (pagamento buoni pasto mensa Ospedale) l'Associazione non si farà carico dei pasti Organizzazione dei trasporti: l'Associazione si farà carico di organizzare i trasporti da e per l'ospedale l'Associazione non si farà carico dei trasporti Organizzazione di sostentamento dei bisogni primari: l'Associazione garantisce il pagamento dell'affitto dell'abitazione/residence/hotel/altro, per tutto il periodo della permanenza l'Associazione non garantisce il pagamento dei costi dell'abitazione l'Associazione si farà carico della fornitura degli indumenti adatti e necessari al minore ed al suo accompagnatore per tutto il periodo di permanenza l'Associazione non si farà carico della fornitura di indumenti l'Associazione si farà carico di sostenere economicamente il minore e l'accompagnatore con una quota mensile cash di euro..... L'Associazione non si farà carico di fornire quota cash

TIMBRO E FIRMA PRESIDENTE ASSOCIAZIONE

SEZIONE 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

I/la sottoscritto/a .		
n qualità di legale	rappresentante dell'Ente	
con sede legale in	Prov.	
Codice fiscalePartita IVA		
	46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste razioni non veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR	
	DICHIARA	
FAMIGLIA I	contenuto nella "Sezione 1 – INFORMAZIONI SUL MINORE E LA SUA E ORGANIZZAZIONE DELLA PERMANENZA IN ITALIA" della presente prrisponde al vero.	
	SI IMPEGNA A:	
Poto	garantire la copertura delle spese di viaggio A/R del minore e del familiare accompagnatore garantire il pagamento dell'assicurazione sanitaria per l'accompagnatore de minore per tutto il periodo della permanenza garantire l'accompagnamento nell'iter di regolarizzazione della permanenza su territorio nazionale del minore e dell'accompagnatore garantire la disponibilità all'assistenza ospedaliera al minore in sostituzione dell'accompagnatore (volontari associazione /OSS) garantire la copertura economica di eventuali bisogni socio-economici de minore e/o dell'accompagnatore non previsti dal seguente modulo garantire l'arrivo del minore entro due mesi dalla dichiarazione di disponibilità alle cure resa all'Ambasciata competente. garantire il prosieguo delle cure, con oneri a proprio carico, quando la terapia superi il periodo di cura dichiarato.	
Data		
	Firma e timbro del legale rappresentante dell'ente*	

*La dichiarazione é sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 (Testo unico sulla privacy): i dati personali raccolti saranno trattati, (anche con strumenti informatici,) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.